



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

N.392 del 08/09/2025

Oggetto: Disciplina per il conferimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata "Porta a Porta" nel territorio del Comune di Gaeta (LT).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- LE PUBBLICHE Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione della quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse. In particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire alle cosiddette discariche;
- La Città di Gaeta, in considerazione dei contratti in essere per il servizio integrato per la gestione dei rifiuti, ha attivato diverse iniziative per la sensibilizzazione e la raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta";
- Attualmente, su indirizzo del competente Consiglio Comunale, la raccolta differenziata viene garantita sull'intero territorio urbano e, dunque, è necessario adottare anche comportamenti consoni (da parte dell'utenza domestica e non) per fare in modo che il servizio possa essere svolto senza criticità e nella massima armonia con gli assetti organizzativi adottati.

Vista l'ordinanza sindacale n.441 del 25/09/2014 prot. n.42639.

Visto l'Articolo 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze del Sindaco.

Visto il D. Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia Ambientale".

Visto il vigente Statuto Comunale.

ORDINA

1. A tutte le **utenze domestiche (UD)** - quali residenti, domiciliati, dimoranti o comunque operanti, ivi comprese le utenze condominiali e le piccole attività commerciali/professionali (o utenze a loro assimilate) l'obbligo di utilizzare, per il servizio di raccolta "porta a porta", i contenitori concessi loro in

comodato d'uso (tali contenitori sono normalmente del tipo "mastelli" o del tipo "carrellati" qualora autorizzati dal competente dipartimento dell'Ente), destinandoli alla raccolta e al ritiro dei rifiuti solidi urbani secondo le prescrizioni disposte dal competente Dipartimento dell'Ente e in armonia con il vigente calendario di conferimento pubblicato sulla seguente pagina web del sito istituzionale dell'Ente (<https://www.comune.gaeta.lt.it/In-Evidenza/CALENDARI-RACCOLTA-DIFFERENZIATA>). Si rappresenta che, di norma, le singole utenze domestiche site all'interno dei condomini, sono dotati dei medesimi contenitori con cui sono dotate tutte le altre utenze domestiche (cosiddetti "mastelli"); il competente Dipartimento dell'Ente può autorizzare, in determinate circostanze, l'utilizzo dei contenitori cosiddetti "carrellati" o altra tipologia di contenitore.

2. Alle **utenze non domestiche (UND)** l'obbligo di utilizzare i contenitori "carrellati" (o altra attrezzatura indicata dal competente Dipartimento dell'Ente) concessi loro in comodato d'uso, destinandoli alla raccolta e al ritiro dei rifiuti solidi urbani secondo le prescrizioni disposte dal competente Dipartimento dell'Ente e in armonia con il vigente calendario di conferimento pubblicato sulla seguente pagina web del sito istituzionale dell'Ente (<https://www.comune.gaeta.lt.it/In-Evidenza/CALENDARI-RACCOLTA-DIFFERENZIATA>).

3. Alle utenze di cui ai punti 1) e 2) di collocare sulla pubblica via - nei pressi della loro abitazione, condominio e/o attività - esclusivamente i contenitori delle tipologie di rifiuto da ritirare secondo il vigente calendario di raccolta (vedi link sopra richiamato), rispettando tutte le modalità e prescrizioni disposte dal competente Dipartimento dell'Ente e/o comunicare anche tramite opuscoli informativi. Si specifica che all'interno dei contenitori deve essere riposta esclusivamente e unicamente la frazione di rifiuto prevista dal calendario settimanale in vigore.

4. Alle utenze di cui ai punti precedenti, successivamente al ritiro dei rifiuti da parte degli operatori incaricati (e comunque entro le ore 11:00), di custodire esclusivamente all'interno delle aree di proprietà (debitamente chiuse o inaccessibili al pubblico) detti contenitori, evitandone manomissioni, alterazioni o abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Si specifica che detti contenitori, successivamente al loro svuotamento da parte degli operatori incaricati (e comunque non oltre le ore 11:00), non possono essere più lasciati su aree pubbliche, o su aree - ancorché di proprietà privata - che siano direttamente esposte e/o aperte alla pubblica fruizione, in quanto indurrebbero abbandoni e/o conferimenti irregolari da parte di chiunque. Per gli esercizi commerciali è possibile utilizzare quale area per la localizzazione dei contenitori eventuali aree dehors autorizzate dall'amm.ne comunale, fatto salvo l'utilizzo di apposite attrezzature e/o elementi che mascherano detti contenitori, nonché la corretta e quotidiana pulizia/sanificazione del sito.

5. Agli amministratori di condominio di individuare l'area di pertinenza dove sistemare gli eventuali contenitori "carrellati" dati in comodato d'uso agli stessi, dei quali l'amministratore, e per esso il condominio, è responsabile. Il condominio dovrà fornire al competente Dipartimento dell'Ente tutte le informazioni (numero delle utenze domestiche e non domestiche, numero dei residenti, ecc.), da riscontrare con i rilievi effettuati dall'Amministrazione Comunale, oltre al nominativo della persona preposta concretamente alla collocazione ed alla rimozione dalla pubblica via dei carrellati adibiti alla raccolta differenziata.

6. In caso di cambiamento di inquilino o di altra modifica dell'utilizzatore dei locali, vi è l'obbligo da parte del precedente utilizzatore di comunicare tale variazione al competente Dipartimento dell'Ente e di procedere al passaggio dei relativi contenitori al nuovo inquilino. In caso di nuovo inquilino/utenza – fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – questo dovrà

provvedere al ritiro dei contenitori presso l'ecocentro comunale sito in Via Lungomare Giovanni Caboto, n.88.

7. Il divieto di conferimento dei rifiuti domestici e/o non domestici (attività commerciali), o comunque provenienti da altre attività, nei cestini gettacarte situati sulle strade/marciapiedi/piazze comunali.

8. Il divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sulle vie/piazze/marciapiedi o altra area urbana pubblica e/o privata.

9. Che tutte le tipologie di utenze (domestiche e non, salvo quanto previsto dai successivi punti 10 e 11) dovranno iniziare l'esposizione delle frazioni giornaliere non prima delle ore 21:00 nel periodo che va dal 01/06 al 30/09, e non prima delle ore 20:00 nel periodo che va dal 01/10 al 31/05.

10. Che le utenze non domestiche della tipologia della ristorazione, alberghiera e similare, gli stabilimenti balneari, le spiagge libere e libere con servizi e le attività connesse a tali tipologia di utenze (es. le attività di ristorazione connesse con la gestione delle spiagge, ancorché libere o in concessione) dovranno iniziare l'esposizione delle frazioni giornaliere secondo l'orario e le modalità concordate con il competente Dipartimento dell'Ente. Tali orari e modalità sono concordate con le associazioni di categoria maggiormente riconosciute a livello cittadino e comunicate ai soggetti interessati.

11. Il divieto di utilizzare il pubblico suolo (strade, marciapiedi, piazze, stalli auto, ecc.) per il posizionamento (o comunque il deposito) di qualsiasi contenitore e/o attrezzatura per il riposto e/o lo stoccaggio di qualsiasi frazione di rifiuto **oltre l'orario di ritiro degli stessi da parte degli operatori incaricati**. In modo specifico è vietato agli esercizi commerciali di utilizzare porzioni di suolo pubblico per il riposto e/o lo stoccaggio dei rifiuti (es. imballaggi, multimateriale, cartoni, ecc.) che non configurano "esposizione" del rifiuto ai fini della raccolta pianificata giornaliera, bensì si trasformano in una occupazione non autorizzata senza titolo del pubblico suolo, oltre eventuali circostanze di discariche incontrollate e/o punti abusivi di accumulo dei rifiuti. È fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4).

12. Che il servizio di ritiro dei rifiuti "ingombranti" e degli "sfalci" viene gestito tramite prenotazione al numero verde indicato nel link del website istituzionale sopra richiamato. È vietato pertanto esporre rifiuti ingombranti sul suolo pubblico senza le preventive istruzioni degli operatori addetti al numero verde.

13. Il divieto **assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti**, tali da impedire la verifica del corretto conferimento.

14. Il divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica F.O.R.S.U. (umido).

AVVERTE

Che le sanzioni per la violazione delle disposizioni sopra descritte sono le seguenti:

fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché delle altre norme speciali vigenti in materia, anche penale, i contravventori ad ogni prescrizione della presente ordinanza saranno sottoposti alle sanzioni amministrative di **€ 200,00** per le utenze domestiche (o utenze ad esse assimilate) e di **€ 500,00** per le utenze non domestiche e condomini, per ciascun giorno di accertata violazione e per ogni singola violazione alle norme di cui alla presente ordinanza.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, a tutte le Forze di Polizia, alle altre Autorità di controllo ed al personale all'uopo preposto dal competente Dipartimento dell'Ente la vigilanza e il controllo sul rispetto della presente ordinanza provvedendo alle dovute contestazioni e sanzioni del caso.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza entra in vigore a far data 15/09/2025;

- Che sono abrogate le prescrizioni delle precedenti ordinanze in materia, in particolare l'ordinanza sindacale n.441 del 25/09/2014 prot. n.42639, nonché eventuali prescrizioni in contrasto con quelle previste dalla presente;
- Che ai sensi dell'Articolo 3 comma 4 ed Articolo 5 comma 3, della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria De Filippis, comandante della competente Polizia Locale;
- La massima divulgazione mediatica della presente ordinanza;

Che la presente Ordinanza, composta da n.4 pagine, che formano parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, sia notificata a mezzo PEC a:

Comando Polizia Locale di Gaeta;
Tenenza Carabinieri di Gaeta;
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta;
ASL di Latina;
Capitaneria di Porto di Gaeta;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
Consorzio Industriale del Lazio;
Ente Parco Riviera di Ulisse;
Società (R.T.I.) De Vizia Transfer SPA – Urbaser SA, cantiere di Gaeta – Via L. Caboto 88 – Gaeta;
Responsabile del Procedimento, dott.ssa Anna Maria De Filippis, comandante della competente Polizia Locale.

AVVISA

Che a norma dell'Articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto del 1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Atto all'Albo Pretorio del Comune di Gaeta.

Gaeta, 08/09/2025

Il Sindaco
Dott. Cristian Leccese

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE